

CASS. PEN., SS.UU., 11 LUGLIO 2024 (3 DICEMBRE 2024), N. 44060

QUESTIONE CONTROVERSA

«Se l'imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l'ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l'appello cautelare»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 300, comma 5, 309 e 310.

SOLUZIONE ADOTTATA

«Nel caso in cui l'imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.»

* Consigliere della Corte di cassazione